

ALLEGATO A

Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Paragrafo 3.2, punto 3 delle Linee Guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale

<p>A) “Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile” Gli edifici la cui destinazione d'uso, anche parziale, sia da considerarsi strategica, sono:</p>	<p>B) “Edifici o opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso” Gli edifici e le infrastrutture la cui destinazione d'uso, anche parziale, sia da considerarsi rilevante¹, sono:</p>
<p>1. Strutture ospedaliere e sanitarie nelle quali si svolgono funzioni di importanza primaria e che devono garantire la piena funzionalità durante e dopo l'evento sismico; a) ospedali, case di cura e strutture funzionali annesse; b) aziende sanitarie, presidi medici, poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione; c) centrali operative 118.</p>	<p>1. Strutture per l'istruzione, pubbliche o private, con capienza superiore a 20 alunni: a) scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture funzionali primarie annesse; b) palestre annesse agli edifici scolastici; c) sedi universitarie, accademie, conservatori e relative strutture gestionali e di coordinamento.</p>
<p>2. Strutture civili: a) sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (Direzione Di Comando e Controllo, Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale); b) centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile; c) edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza; d) sedi istituzionali degli enti pubblici che devono garantire la piena funzionalità durante e dopo l'evento sismico.</p>	<p>2. Strutture Civili pubbliche o di uso pubblico: a) uffici con notevole accesso al pubblico quali, ad esempio, uffici postali e bancari principali, uffici pubblici, centri civici, centri per convegni, mense; b) edifici con elevato contenuto artistico o patrimoniale, quali ad esempio, musei, pinacoteche, edifici monumentali, biblioteche; c) edifici destinati al culto con superficie utile dell'aula superiore a 400 metri quadri; d) sale per lo spettacolo, teatri, cinema, auditorium con capienza utile superiore a 400 persone; e) sale da ballo, con capienza utile superiore a 200 persone; f) edifici adibiti ad attività sportive o ad esse funzionali e destinati al pubblico, con capienza utile superiore a 400 persone, quali stadi, tribune, palazzetti dello sport; g) grandi magazzini di vendita, mercati coperti, centri commerciali con superficie di vendita superiore a 2500 metri quadrati; h) strutture sanitarie o socio-assistenziali a carattere residenziale permanente, con ospiti non autosufficienti quali ospizi, orfanotrofi, residenze sanitarie assistite, ... con capienza superiore a 20 utenti.</p>
<p>3. Strutture militari e assimilabili: a) caserme delle forze armate, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, della guardia di finanza.</p>	<p>3. Strutture industriali a) edifici industriali ove sia prevista la lavorazione di particolari sostanze insalubri o pericolose o sia prevista una presenza contemporanea media superiore a 200 addetti; b) centrali elettriche da fonte geotermica, con capacità nominale² superiore a 25 megawatt.</p>
<p>4. Infrastrutture:</p>	<p>4. Infrastrutture:</p>

1 Consiglio superiore dei Lavori Pubblici - Parere n. 34 del 24 settembre 2015

“... tutte le opere esistenti, sia pubbliche che private, che presentino in tutto o in parte attività ricadenti nelle Classi III e IV, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza [Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri] n. 3274/2003 devono essere sottoposti, a cura della proprietà alla valutazione della sicurezza prevista dalle vigenti Norme tecniche al Cap. 8, Edifici esistenti, punto 8.3.”

2 Il dato è riferito a quanto indicato nella targa del generatore

<p>a) centrali elettriche di importanza primaria;</p> <p>b) strutture primarie per le telecomunicazioni (radio, televisioni, telefonia fissa e portatile, ponti radio della rete nazionale);</p> <p>c) le opere d'arte relative alle vie di comunicazione (strade, ferrovie), limitatamente a quelle strategiche ed individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;</p> <p>d) porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;</p> <p>e) strutture primarie connesse alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti);</p> <p>f) impianti di importanza primaria, destinati al trattamento, sollevamento e distribuzione delle acque da potabilizzare o potabilizzate, che alimentino, per almeno il 30% della portata massima, reti a servizio di almeno 100.000 abitanti.</p>	<p>a) vie di comunicazione, quali strade, ferrovie, banchine portuali, piste aeroportuali, funivie ed opere d'arte annesse, il collasso delle quali può determinare gravi conseguenze, oppure interruzioni prolungate del traffico o del servizio;</p> <p>b) opere di ritenuta, quali, dighe con volume di acqua invasato superiore a 50000 metri cubi o altezza dello sbarramento superiore a 5 metri;</p> <p>c) impianti di depurazione con potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti</p> <p>d) impianti di importanza primaria, destinati al trattamento, sollevamento e distribuzione delle acque da potabilizzare o potabilizzate, che alimentino, per almeno il 30% della portata massima, reti a servizio di almeno 10.000 abitanti.</p>
<p>5. Altre strutture o infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.</p>	<p>5. Altre strutture e infrastrutture individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile.</p>